

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 9 settembre 1994

**concernente un aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Regno Unito**

(94/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28,considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 6 della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini <sup>(3)</sup>, l'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Regno Unito, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini;

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate nell'allegato III della stessa direttiva;

considerando che occorre pertanto predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario della Comunità affinché il laboratorio comunitario di riferimento possa espletare le mansioni previste dalla suddetta direttiva;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che tale disposizione sarà riesaminata al fine di un'eventuale proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che occorre stipulare un contratto tra la Comunità europea e l'istituto designato come laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Regno Unito, di cui all'allegato II della direttiva 92/119/CEE, un aiuto finanziario dell'importo massimo di 50 000 ECU.

*Articolo 2*

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione stipula, in nome della Comunità europea, un contratto con il laboratorio di riferimento.
2. Il direttore generale della Direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. La durata del contratto di cui all'articolo 1 è di un (1) anno.
4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento conformemente ai termini del contratto di cui al paragrafo 1.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.